REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA A TASSO VARIABILE MEDIA MENSILE° EMISSIONE - CODICE ISIN :	
Art. 1 Importo e titoli - Il prestito obbligazionario "Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A a tasso variab ° emissione", non convertibile, emesso in base all'art. 12 e all'art. 129 del decreto legislativo n. 385 de settembre 1993, è di un importo massimo di Euro, ed è costituito da un massimo di n	el 1º
obbligazioni, del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna non frazionabile, tali titoli obbligazionari sono accentrati	alla
Monte Titoli S.p.a. in regime di dematerializzazione.	
Art. 2 Prezzo di emissione - Le obbligazioni sono emesse, cioè al prezzo di Euro per	ogni
obbligazione di Euro 1.000 di valore nominale.	
Art. 3 Durata - La durata del prestito è fissata in e sarà integralmente rimborsato il giorno	4 _
Art. 4 Godimento - Il prestito ha godimento dal giorno ed è emesso in serie aperta fino al raggiungim	ento
dell'importo massimo di Euro; la sottoscrizione verrà chiusa il  Art. 5 Interessi - Gli interessi saranno pagabili in rate posticipate il giorno e il gio	orno
di ogni anno. La prima cedola verrà pagata il giorno al tasso del% ar	าทเมด
lordo. Le cedole successive saranno indicizzate al tasso, in base alla media dell'ultimo mese o, delle ultimo	ас
rilevazioni delle medie mensili precedenti l'inizio del godimento di ciascuna cedola. Tali interessi sara	inno
determinati utilizzando tale valore diminuito/aumentato di punti, diviso per, e arrotondato per ai	
centesimi inferiori, secondo la seguente formula:	
T = ( «INDICE» - o + spread) * P	
dove <b>T</b> è il tasso di periodo lordo, «INDICE» è il valore della m e dove P è il numero di giorni effettivi trasc nel periodo prescelto di maturazione degli interessi / giorni effettivi. Qualora il pagamento degli interessi cadess	edia corsi
giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulte interessi. Gli interessi sono calcolati sulla base della convenzione "giorni effettivi/giorni effettivi".	
Art. 6 Rimborso - Il rimborso verrà effettuato alla pari e in unica soluzione, senza alcuna deduzione per spese, il gio	orne
Qualora il pagamento del capitale cadesse in giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo gio	
lavorativo successivo. Le obbligazioni rimaste in circolazione diventeranno infruttifere il giorno	
Art. 7 Luogo di pagamento - Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avrà luogo press	o ali
sportelli della Banca e presso gli altri intermediari autorizzati.	- 3
Art. 8 Termini di prescrizione e decadenza - I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne	e ali
interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla	
di rimborsabilità dei titoli.	
Art. 9 Garanzie - Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittenti	ie. I
rimborso del presente titolo non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.	
Art. 10 Regime fiscale - Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni è applicabile - nelle ipotesi e nei termini pre	vist
dal D.lgs 1/4/96, n.239, così come modificato dal D.lgs 21/11/97 n.461 - l'imposta sostitutiva delle imposte sui re	
nella misura del 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso o	
obbligazioni saranno applicabili le disposizioni di cui al citato D.lgs 461/97. Per eventuali successive variazioni	ni si
applicherà il regime fiscale previsto dalle disposizioni di Legge pro-tempore in vigore.	
Art. 11 Foro Competente - Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e per ogni e qualsiasi controversia	a da
esso derivante o da esso connessa si applica la giurisdizione italiana.	
Art. 12 Comunicazioni - Tutte le comunicazioni dell'Emittente Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. agli Obbligazio	nisti
verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla Legge, mediante avviso affisso nei locali della Banca.	
Art. 13 Varie - Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni	de
prestito.	
Datalì	
(il/i Sottoscrittore/i)	_